



**PROCURA DELLA REPUBBLICA  
PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI**

**BARI**

Bari, 20.12.2016

**Ai Colleghi Magistrati dell'Ufficio  
Sede**

**Alla Sezione di P.G.  
(Aliquota Polizia di Stato,  
Carabinieri,  
Guardia di Finanza)  
Sede**

**Al Sig. Direttore U.S.S.M. Bari**

**E p.c.  
Al Sig. Presidente Tribunale per i Minorenni  
Sede**

**Al Sig. Presidente Ordine degli Avvocati  
Al Sig. Presidente delle Camere Penali  
del Distretto di Corte di Appello di Bari**

**Oggetto: applicazione del protocollo sottoscritto il 30 novembre 2010 con riferimento alle modalità operative più opportune per consentire l'effettività dell'istituto della messa alla prova (m.a.p.) sin dalla fase delle indagini preliminari.**

Le peculiari caratteristiche del procedimento minorile, che ha tra le sue finalità la tutela delle esigenze educative e il recupero del giovane autore di un reato, rendono, sotto un profilo strettamente operativo, indispensabile l'elaborazione di prassi che permettano, ovviamente nel più rigoroso rispetto delle norme, di rendere più efficace e produttivo l'intervento penale.

A tal fine é necessario stabilire, innanzitutto, in quale momento sia più opportuno attivare la “comunicazione” tra alcuni soggetti del procedimento.

Com'è noto in caso di arresto, fermo o accompagnamento del minore presso l'abitazione familiare i servizi minorili della giustizia sono tempestivamente informati ai sensi degli articoli 18 e 18 bis del D.P.R. 22.09.1988 n.448.

Sin dall'udienza di convalida del provvedimento restrittivo adottato dalla polizia giudiziaria è, quindi, possibile, sulla base delle prime informazioni rese dai servizi e dagli operatori del centro di prima accoglienza, oltre che dall'ascolto effettuato in udienza, avere un quadro di massima della personalità dell'indagato, del suo ambiente familiare, della sua progettualità. E' evidente, pertanto, che tutti possono già lavorare, ciascuno nel proprio ambito, ma insieme, per il conseguimento degli obiettivi propri del procedimento. In un'interazione corretta è da questo momento che potrebbero già delinarsi, salvo specifiche esigenze d'indagine, le scelte processuali delle parti. E' da questo momento, ad esempio, che potrebbe valutarsi, almeno in alcune ipotesi, la fattibilità di una sospensione del procedimento ex art. 28 del DPR 448/88, attraverso la risposta che il minore é disposto a dare, con l'ausilio dei suoi familiari, opportunamente coinvolti dai servizi e dallo stesso difensore, sottoponendosi alla misura cautelare che, sempre con criterio di flessibilità, potrà essere irrogata.

Qualche problema in più si evidenzia nei procedimenti in cui non vi è limitazione della libertà dell'indagato. In questi casi l'autorità giudiziaria si limita a comunicare, ai sensi dell'art. 17 del D.L.vo 28 luglio 1989 n. 272 la pendenza del procedimento “*alle persone ed ai servizi interessati*”.

Secondo il dettato normativo, tuttavia, tale comunicazione è prevista solo per consentire la piena attuazione di quanto disposto dai commi 1 e 2 dell'art.12 del DPR 448/88 (che mirano, esclusivamente, ad assicurare all'imputato minorenne l'assistenza affettiva e psicologica). Tanto comporta che, nel caso in cui non sia necessaria la presenza del minore, la comunicazione può non essere inviata o può esserlo solo ai servizi per la predisposizione dell'inchiesta sociale. Ne consegue che, ogniquale volta si proceda senza adozione di misure cautelari, i contatti tra l'autorità giudiziaria e l'indagato, tra quest'ultimo, il suo difensore e l'ufficio di servizio sociale per i minorenni (u.s.s.m.) possono avvenire anche tardivamente rispetto all'epoca di commissione del reato. Sovente accade, anzi, che non vi siano neppure contatti tra difensore ed operatori dei servizi minorili della giustizia prima dell'udienza preliminare e che l'inchiesta sociale sia depositata solo pochi giorni prima, se non lo stesso giorno, dell'udienza.

Tutto ciò non può che nuocere al conseguimento della finalità proprie del processo, tanto più che una significativa parte dei procedimenti penali finiscono col risolversi in una richiesta di sottoposizione a prova, formulata per la prima volta in sede d'udienza preliminare<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Per quanto concerne l'area di competenza di questo ufficio giudiziario, ci si rende conto che nel triennio 2013-2015 la m.a.p. ha trovato applicazione in 354 casi oltre ai 67 del primo semestre del 2016. E' questo un dato di non poco conto, posto che un'altra buona parte dei procedimenti è stata definita dinanzi al giudice dell'udienza preliminare con formule proprie del procedimento minorile quali l'irrelevanza del fatto o il perdono giudiziale.

Proprio il momento in cui tale richiesta viene presentata induce inevitabilmente il giudice a disporre un rinvio di almeno tre mesi per consentire all'u.s.s.m. di verificare la sussistenza dei presupposti ed elaborare il progetto d'intervento previsto dal disposto dell'art. 27 D.L.vo 272/89, reperendo, tramite i servizi dell'ente locale, le risorse sul territorio.

E' per chiunque evidente che mettere in prova, a distanza di tempo dal commesso reato, giovani che hanno ormai strutturato la personalità e magari, nelle more, sono anche divenuti maggiorenni, non risponde alle finalità perseguite dal Legislatore.

Appare opportuno, dunque, implementare la prassi che, favorendo la tempestiva interazione degli attori del procedimento, consente di gettare le basi per una possibile m.a.p. sin dalla fase delle indagini preliminari.

Poiché in Italia l'azione penale è obbligatoria e la sospensione ex art. 28 D.P.R. 448/88 é disposta solo dal giudice, non può trovare attuazione quanto previsto in altri Ordinamenti<sup>2</sup> nei quali il pubblico ministero, accertata la responsabilità ed acquisito il consenso dell'organo giudicante e del minore, rinuncia all'accusa, imponendo a quest'ultimo obblighi, direttive e misure riparatorie. Tuttavia, tenendo debito conto della finalità dell'istituto che, recependo il principio di destigmatizzazione, mira a ridurre la pericolosità sociale attraverso un'azione trattamentale anticipata alla fase cognitiva del procedimento, può ritenersi senz'altro consentita al pubblico ministero, ai servizi ed al difensore, la possibilità di verificare la sussistenza dei presupposti di una richiesta che sarà, successivamente, formalizzata dinanzi al giudice dell'udienza preliminare. Nessuna norma preclude, infatti, che tale verifica sia effettuata nella fase delle indagini e, in particolare, sin dal primo atto cui partecipa l'indagato che, nella gran parte dei casi, è costituito dall'interrogatorio compiuto direttamente dal pubblico ministero o da questi delegato alla polizia giudiziaria.

Ovviamente tanto presuppone che si dia effettiva esecuzione al "Protocollo" concordato tra il Tribunale per i Minorenni di Bari, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bari, gli Ordini degli Avvocati e le Camere Penali del distretto della Corte di Appello di Bari, protocollo che, sottoscritto il 30 novembre 2010, con specifico riferimento alla m.a.p., sino ad oggi sembra avere trovato scarsa applicazione nella pratica.

A tal fine è auspicabile che:

- il Pubblico Ministero proceda sempre, quantomeno come atto conclusivo delle indagini, a interrogatorio diretto o delegato del minore, provvedendo ad informare, o a fare informare quest'ultimo compiutamente dell'esistenza dell'istituto di cui all'articolo 28 d.p.r. 448-88, della sua natura e della sua finalità.
- Il Difensore, nell'espletamento del suo mandato, contribuisca a porre il minore in condizioni di operare una scelta responsabile in relazione alla possibilità di manifestare o meno, sin dalla fase dell'indagine, la disponibilità a sottoporsi alla m.a.p., disponibilità che, ovviamente, implica da parte dell'indagato quanto meno la percezione dell'illecito commesso ed è evidentemente inconciliabile con la pur legittima scelta di avvalersi della facoltà di non

---

<sup>2</sup> Austria, Germania e Portogallo

rispondere. Non può tacersi, invero, che nel processo minorile il difensore non è solo un tecnico del diritto ma diviene un interlocutore privilegiato nella relazione del progetto, se capace di mantenere aperto un canale di comunicazione tra i servizi, i genitori e il suo assistito e di agevolare l'avvicinamento di quest'ultimo alla persona offesa. Anche con tale intervento, infatti, contribuisce alla maturazione del minore.

- Il Pubblico Ministero, in caso di interrogatorio diretto, o la Polizia Giudiziaria in caso di interrogatorio delegato, diano immediatamente comunicazione al direttore dell'u.s.s.m. della disponibilità dell'indagato di sottoporsi alla messa alla prova. E' altresì consigliabile che il pubblico ministero, accertata la disponibilità del minore ed acquisite le prime informazioni dall'u.s.s.m. sulla fattibilità del progetto, espletato ogni ulteriore adempimento attinente alle indagini, nel formulare la richiesta di rinvio a giudizio, adotti gli opportuni accorgimenti, tramite segnalazione sulla copertina del fascicolo, perché gli atti siano tempestivamente trasmessi e portati all'attenzione del Giudice per una celere fissazione dell'udienza preliminare.
- La Polizia Giudiziaria, interfacciandosi con l'u.s.s.m., svolga, quantomeno nei reati perseguibili a querela, un tentativo di conciliazione tra persona offesa e indagato e solleciti, in ogni caso in quest'ultimo la conoscenza dell'istituto di cui all'art. 28 D.P.R.448/88
- L'USSM provveda, a seguito della comunicazione da parte del pubblico ministero o della polizia giudiziaria, ad un vaglio di fattibilità della prova con tempestiva relazione sul punto al magistrato che ha la titolarità dell'indagine ed elaborazione del relativo progetto, qualora il vaglio sia positivo.

È evidente che una più ampia diffusione di tale prassi consentirebbe di applicare, finalmente in pieno, il disposto dell'art. 12, 2° comma del D.P.R. 448/88 ed avrebbe il vantaggio di:

- Ridurre i tempi tra il reato commesso e l'eventuale sottoposizione a prova dell'autore del reato.
- Favorire un coinvolgimento più responsabilizzante dell'indagato e dei suoi familiari permettendo di attuare più incisivamente, laddove possibile e già nella fase delle indagini preliminari, anche l'eventuale tentativo di conciliazione con la persona offesa.
- Consentire al pubblico ministero e, conseguentemente, al difensore di effettuare una sostanziale differenziazione tra procedimenti definibili per questa via, per i quali l'attenzione dovrebbe essere focalizzata essenzialmente sulla valenza educativa e responsabilizzante dell'intervento e procedimenti che, nel rispetto pieno del diritto dell'indagato di veder ribadita la propria estraneità al fatto, devono seguire, invece, un iter più articolato, perché richiedono indagini complesse, sono imperniati su questioni rigorosamente giuridiche ed implicano, quindi, una difesa tecnica di tipo tradizionale.

Tanto premesso, si chiede

**Ai magistrati dell'Ufficio** di implementare la prassi di cui al protocollo in oggetto, valutando l'opportunità, ove possibile, di seguire le indicazioni di cui innanzi.

**Agli ufficiali di polizia giudiziaria in sede**, se delegati all'interrogatorio del minore, di:

1. Esperire, in tutti i procedimenti perseguibili a querela, anche e sempre un tentativo di conciliazione tra l'indagato e la persona offesa, segnalando all'u.s.s.m. l'eventuale esito negativo, affinché possa essere, se del caso, reiterato dal Servizio.
2. Fornire all'indagato, all'esito dell'interrogatorio, ogni utile informazione in ordine alla natura e finalità della m.a.p., accertando la sua eventuale volontà di sottoporvisi.
3. Restituire, in caso di manifestata volontà di adesione, immediatamente, ma dopo averne dato comunicazione al direttore dell'u.s.s.m., il fascicolo al magistrato con apposita e ben visibile annotazione in ordine alla ricevuta disponibilità.
4. Collaborare con l'u.s.s.m. in sede, acquisendo dalle polizie territoriali, per le vie più brevi, ogni informazione che possa essere utile al fine di consentire l'elaborazione del progetto d'intervento ex art. 27 D.L.vo 28.07.1989 n.272 (es. informazioni sull'esistenza di eventuale rapporto di lavoro, sulla regolare assunzione, sulla persona del datore di lavoro, sulle frequentazioni dell'indagato ecc...)

**Al sig. Direttore U.S.S.M. di Bari** di:

- Impartire opportune disposizioni affinché il magistrato titolare delle indagini sia reso edotto, nel più breve tempo possibile, della praticabilità del progetto d'intervento, ex art. 27 D.L.vo n.272/1989, in relazione alle condizioni soggettive ed ambientali, qualora l'indagato abbia manifestato la disponibilità ad essere sottoposto a prova.
- Predisporre, nel caso di cui innanzi, il relativo progetto prima della celebrazione dell'udienza preliminare, rimettendone copia anche alla Procura per i Minorenni per opportuna conoscenza.

I Signori Presidenti dell'Ordine degli Avvocati e delle Camere Penali del Distretto della Corte di Appello di Bari, che leggono la presente per conoscenza, sono pregati di dare alla stessa opportuna diffusione.

**Il Procuratore della Repubblica  
Minorenni  
Dott. Ferruccio De Salvatore**